

Proponente: 40.A
Proposta: 2022/1549
del 15/09/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 952
del 16/09/2022

**AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
IMMOBILIARE**

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) PER L'UNITÀ IMMOBILIARE SITA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN VIA CASALOFFIA N. 15, ADIBITA AD ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20/2020 del 30/1/2020 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 1/2/2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 156/2020 del 22/10/2020 si è provveduto ad approvare modifiche alla macro-struttura dell'Ente, con decorrenza dal 1/11/2020;
- in data 29/10/2020, con atto n. 2020/174342 di PG, il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale ad interim al dr. Alberto Prampolini della responsabilità di direzione del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/11/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 65/2022 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (Art. 169 del D.Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale 127 del 30/6/2022, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione (PIAO), l'integrazione del Piano delle performance 2022/24, del Piano Esecutivo di Gestione 2022 e altri allegati;

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia si trova nella necessità di approvare un provvedimento concessorio ad oggetto un immobile strumentale in proprietà sito in via Casaloffia n. 15 costituito da un fabbricato isolato con caratteristiche architettoniche tipiche delle strutture scolastiche realizzate agli inizi del '900, dislocato su due piani fuori terra, oltre a seminterrato e sottotetto. Al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia figura attualmente classificato sul Foglio 16 col mappale 67 di superficie fondiaria mq.1.625,00. Al Catasto Fabbricati figura censito sul Foglio 16 col mappale 67 sub. 5, di categoria B/1, classe 1, superficie catastale mq. 722;
- in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Certificazione energetica degli edifici, ai sensi dell'art. 6 commi 1 – 2 – 3 del D.lgs. n. 192/2005, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e dall'art. 1, comma 7, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, si rende necessario per l'immobile sopra identificato acquisire l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.);
- l'A.P.E. degli edifici deve essere predisposto e rilasciato da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 75 e regolarmente iscritto nell'elenco degli esperti accreditati istituito dalla Regione di competenza;
- non sono presenti nella dotazione organica comunale, figure professionali iscritte all'Albo dei certificatori; risulta necessario ricorrere alle prestazioni di un professionista di comprovata esperienza, con disponibilità immediata allo svolgimento dell'affidamento in oggetto, nel rispetto delle norme di trasparenza adottate dal Comune e relativo bollettino di rotazione;

Richiamati:

- l'art. 32, 2° comma del D. Lgs 50/2016, il quale stabilisce che “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*”;
- l'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni) secondo il quale “*per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00, la stazione appaltate procede all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e il rispetto del principio di rotazione*”;
- l'art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i., in materia di procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero di altri mercati elettronici di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010, da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2011;

Constatato che:

- non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, né accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A.;
- l'art. 1, comma 130 della L. 145 del 30/12/2018 – Legge Bilancio 2019 – ha modificato l'art. 1, comma 450 della L. 296 del 27/12/2006 innalzando la soglia oltre la quale le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di ricorrere ai sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico per gli affidamenti, da € 1.000 a € 5.000;

Rilevato che:

- dall'esame dell'elenco degli operatori economici del Comune di Reggio Emilia risultavano iscritti fra i servizi professionali alla categoria “Certificazioni energetiche”, identificabile con il codice ATECO 74.90.93, tre professionisti i quali, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono stati tutti invitati a presentare la loro migliore offerta;
- si procederà all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo di cui all'art.36 comma 9-bis del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;
- alle richieste, inviate a mezzo PEC in data 4 luglio 2022, i tre professionisti interpellati hanno risposto presentando i sottostanti preventivi:

PEC 2022/173813	Studio Lauro Sacchetti associati	P. IVA 01612630358	Euro 1.000,00
PEC 2022/179251	MBI energie società di ingegneria s.r.l.s.	P. IVA 02891630359	Euro 650,00
PEC 2022/193587	Geom. Luca Garone	P. IVA 02092030358	Euro 1.350,00

Considerato che:

- sulla base del criterio del minor prezzo il preventivo più basso risulta quello presentato dallo studio professionale MBI Energie Società di Ingegneria s.r.l.s., nella persona dell'ing. Federico Mattioli in qualità di legale rappresentante, per un importo di € 650,00 + contributo Inarcassa 4% + iva in termini di legge;
- il RUP ha ritenuto l'importo offerto coerente con i prezzi di mercato nonché con la durata della prestazione e il contenuto del servizio da eseguire;
- l'ing. Federico Mattioli, cod. fiscale MTTFRC70T21H223Q, risulta iscritto all'ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia ed all'elenco dei certificatori energetici istituito dalla Regione Emilia Romagna;
- l'oggetto della prestazione da eseguirsi dallo studio professionale risponde agli obiettivi dell'amministrazione consentendo di adempiere alle disposizioni di legge riguardo agli adempimenti in materia di certificazione energetica;

Acquisiti:

- la dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali della Società MBI Energie S.l. srls;
- la regolarità contributiva attestata dalla Cassa previdenziale di appartenenza INARCASSA (prot. Inarcassa.1353473.05-09-2022 e Inarcassa.1353485.05-09.2022);
- gli estremi per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010;

Dato atto del rispetto del principio di rotazione come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 03/03/2022 con la quale è stato approvato – ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012 “Aggiornamento piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2022- 2024”, in quanto lo Studio MBI Energie Società di Ingegneria s.r.l.s. - P. IVA 02891630358 - non risulta tra i soggetti invitati ovvero tra gli affidatari negli ultimi tre anni per la stessa fascia di valore del presente servizio;

Dato atto inoltre che:

- in conformità all'art. 42 co. 1 lett. c) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- in applicazione dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs.50/2016, ai fini della stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still period, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a);
- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- l'affidamento delle prestazioni di servizio, ai sensi della legge 266/2005, non viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e non rientra nel programma degli incarichi professionali approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020;

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è stato attribuito il **Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): Z8637A3B04**;

Ritenuto necessario con il presente atto procedere ad affidare il servizio relativo alla redazione dell'attestato di prestazione energetica di cui al d.lgs. 19 agosto 2005 n° 192, per l'immobile di proprietà del Comune di Reggio Emilia in via Casaloffia n. 15 alla **Società MBI Energie Società di Ingegneria s.r.l.s. - P. IVA 02891630358 approvando il relativo preventivo per un importo di € 650,00 + contributo Inarcassa 4% + iva**, secondo le condizioni inviate con la lettera di richiesta del preventivo e sottoscritta per accettazione dal professionista;

Considerato che la suddetta spesa complessiva di **€ 824,72** trova copertura sul **capitolo 9240/5** del P.E.G. 2022 denominato "Prestazione di Servizi professionali per il Servizio Patrimonio" ed è volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio e che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come disposto dall'art. 9 comma 2 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009) integralmente recepito con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 25001/316 del 10/11/2009;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e del regolamento attuativo D. lgs 207/2010, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente, Dott. Alberto Prampolini;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- gli artt. da 32 e 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D.P. R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 33 e 42 comma 1 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- la Deliberazione della G.R. Regione Emilia Romagna 7 settembre 2015 n. 1275 e documenti, atti, norme in essa richiamate;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

1. di approvare il preventivo presentato da **MBI Energie Società di Ingegneria s.r.l.s. - P. IVA 02891630358** - nella persona dell'ing. Federico Mattioli in qualità di legale rappresentante iscritto all'ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia ed all'elenco dei certificatori energetici istituito dalla Regione Emilia Romagna, per un importo di € 650,00 + Inarcassa 4% + IVA e di affidargli il servizio relativo alla redazione dell'attestato di prestazione energetica di cui al d.lgs. 19 agosto 2005 n° 192, per l'immobile di proprietà del Comune di Reggio Emilia sito in via Casaloffia n. 15 **per un importo complessivo di € 824,72**, nel rispetto dei patti e condizioni contenuti nella lettera di richiesta del preventivo;
2. di impegnare la spesa complessiva di **€ 824,72** con imputazione alla Missione 01 Programma 05 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014: 1.03.02.13.999 del Bilancio Pluriennale 2022-2024 - Annualità 2022 - **al capitolo 9240/5 del P.E.G. 2022** denominato "Prestazione di Servizi per il Servizio Patrimonio", codice prodotto-progetto 2022_PD_3802, centro di costo 0120, codice Modalità di gestione Conto annuale 002, **C.I.G. Z8637A3B04**;
3. di disporre che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi;
4. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che il presente affidamento di servizio, ai sensi della legge 266/2005, non verrà trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
6. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente del Servizio

Dr. Alberto Prampolini